



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali

Allegato alla Determinazione n. _____ del _____

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020

MISURA 7

“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”

SOTTOMISURA 7.2

“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”

Tipo di intervento 7.2.1

“Sostegno per la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili”



per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

BANDO ANNUALITÀ 2022



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



SCHEDA DI SINTESI

Beneficiari	Enti pubblici ed associazioni di enti pubblici (aree rurali C e D), purché non finanziati sulla sottomisura 7.2 dal loro GAL	v. paragrafi 4 e 7.a
Attività che vengono finanziate	Realizzazione di sistemi per lo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (spese per opere edili; per la fornitura e installazione di sistemi di accumulo elettrochimico e relativi dispositivi di interfaccia con la rete di distribuzione, di sistemi di gestione della micro rete finalizzati alla massimizzazione dell'autoconsumo dell'energia prodotta o ad ottimizzare l'utilizzo efficiente dell'energia stoccata nell'impianto di accumulo, di altri dispositivi direttamente connessi a garantire la funzionalità della micro rete e la sicurezza dell'immobile in presenza di un sistema di accumulo elettrochimico; tecniche; IVA non recuperabile.	v. paragrafi 1 e 8
Massimale di finanziamento	€ 200.000 IVA inclusa	v. paragrafo 6
Modalità e durata del finanziamento	finanziamento in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa, in un'unica soluzione a saldo o con anticipo fino al 50%. In alternativa anticipo più un acconto fino all'80% oppure due acconti senza anticipo.	v. paragrafi 5 e 9
Dotazione finanziaria	€ 3.443.994,48	v. paragrafo 3
Tempi di attuazione	domanda di sostegno entro il 21 aprile 2022; progetto esecutivo entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; pubblicazione del bando di gara entro 30 giorni dalla concessione; comunicazione dell'aggiudicazione entro 10 giorni dal provvedimento; concessione definitiva entro i successivi 30 giorni; domanda di pagamento dell'anticipo entro 2 mesi dalla concessione, dell'acconto fino a due mesi prima della conclusione dell'operazione e del saldo entro 9 mesi dalla notifica della concessione (12 mesi in caso di lavori)	v. paragrafi 9 e 13.b-d
Dati di contatto	Regione autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali, settore Diversificazione e multifunzionalità: agr.sviluppo.territori@regione.sardegna.it, 070 606 6241. Agenzia regionale Argea Sardegna (organismo istruttore e organismo pagatore), uffici relazioni col pubblico: urp@agenziaargea.it ed ai recapiti secondo il Servizio territoriale http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=11609&na=1	v. anche paragrafo 10



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



INDICE

1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento	1
2. Principali riferimenti normativi	1
3. Dotazione finanziaria	5
4. Beneficiari	5
5. Livello ed entità del sostegno	5
6. Massimali di finanziamento	6
7. Requisiti di ammissibilità	6
a) Ambiti di applicazione	6
b) Condizioni di ammissibilità	6
8. Spese ammissibili	7
9. Modalità di finanziamento	11
10. Soggetti responsabili dell'attuazione	13
11. Criteri di selezione	13
12. Procedura di selezione delle domande di sostegno	Errore. Il segnalibro non è definito.
13. Procedure operative	15
a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	15
b) Presentazione della domanda di sostegno	15
c) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto	18
d) Modalità di presentazione delle domande di pagamento	22
e) Controlli amministrativi sulle domande di pagamento	24
f) Controlli in loco	25
g) Liquidazione del contributo	26
h) Correzione errori palesi	26
i) Varianti	27
l) Proroghe	28
14. Impegni del beneficiario	29
15. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	29
16. Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni	30
17. Revoche, riduzioni ed esclusioni	30
18. Controlli ex-post	31
19. Disposizioni per l'esame dei reclami	32
20. Monitoraggio e valutazione	32
21. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	33
22. Informativa trattamento dati personali	33
23. Disposizioni finali	34
GLOSSARIO	Errore. Il segnalibro non è definito.
ELENCO ALLEGATI	Errore. Il segnalibro non è definito.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento

La sottomisura 7.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ("Sostegno per la creazione, il miglioramento o l'espansione di infrastrutture comunali e per le energie rinnovabili") finanzia interventi per il miglioramento del sistema infrastrutturale dell'isola compreso quello relativo alla distribuzione e utilizzo delle energie rinnovabili.

Il tipo d'intervento, in particolare, finanzia la realizzazione di sistemi per lo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il tipo d'intervento contribuisce principalmente alla focus area 5C (favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia).

2. Principali riferimenti normativi

Dell'Unione Europea

Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare l'articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;

Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, modificato dal regolamento (UE) n.1242/2017;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Regolamento (Ue) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e

l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 (2014/C 204/01);

Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 finale del 19 agosto 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016);

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Nazionali

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

Decreto legislativo 14 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 212/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";

D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.";

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modifiche e integrazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 10 marzo 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, n. prot. 2588;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 574/2014/R/EEL del 20 novembre 2014 “Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale” e s.m.i.;

Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 642/2014/R/EEL del 18 dicembre 2014 “Ulteriori disposizioni relative all’installazione e all’utilizzo dei sistemi di accumulo. Disposizioni relative all’applicazione delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21” e s.m.i.;

Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020 (approvate col Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 2021, n. prot. 14786).

Regionali

Deliberazione della Giunta regionale 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presenza d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi” la quale, nell’ambito della Programmazione Unitaria, autorizza l’Assessore all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il conseguimento degli obiettivi di performance al 2018;

Documento della strategia di specializzazione intelligente della Sardegna approvato a luglio 2016;

Deliberazione della Giunta regionale 45/40 del 2.8.2016 “Piano energetico ambientale regionale della Sardegna 2015-2030 “ *Verso un’economia condivisa dell’energia*”. Approvazione definitiva”;

Deliberazione della Giunta regionale 49/31 del 26 novembre 2013 “Documento di indirizzo per migliorare l’efficienza energetica in Sardegna 2013-2020. (Piano d’azione dell’efficienza energetica regionale -

PAEER);

Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;

Deliberazione della Giunta regionale. 8/4 del 24 febbraio 2015 di approvazione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017”;

Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7.7.2016 concernente “PSR2014/2020 - Delega ad ARGEA delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento”;

Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 4181/70 del 2.3.2017 concernente “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020”;

Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6.4.2017 “Approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma”;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 41 dell'1 ottobre 2020, numero di protocollo 3434 (3434/DecA/41) avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto Assessoriale n.1474/DecA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020”.

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1 del 12 gennaio 2022, numero di protocollo 36 (36 DECA 01) avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto ministeriale del 10 marzo 2020 per la misura 7.2 *Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico*” e successive modifiche e integrazioni;

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali vigenti.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del tipo d'intervento 7.2.1 destinata al presente bando è pari a € 3.443.994,48.

4. Beneficiari

Beneficiari del presente bando sono:

- enti pubblici;
- associazioni di enti pubblici.

Nel caso di operazioni proposte da associazioni di enti pubblici, dovrà essere stipulata apposita convenzione a seguito delle deliberazioni degli organi competenti dei singoli enti dalla quale emerga con chiarezza la condivisione dell'intervento e la sua realizzazione in forma associata, nel rispetto della normativa in materia.

5. Livello ed entità del sostegno



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Il sostegno è concesso sotto forma di finanziamento in conto capitale sulla spesa ammessa ai sensi dell'art. 20 paragrafo 1, lettera b, del Reg. UE n. 1305/2013. La percentuale del sostegno è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento.

6. Massimali di finanziamento

L'importo massimo per domanda di sostegno è fissato in € 200.000,00 (euro duecentomila/00) IVA inclusa.

7. Requisiti di ammissibilità

a) Ambiti di applicazione

Gli interventi si attuano esclusivamente nei territori dei comuni ricadenti nelle aree rurali della Sardegna classificate C e D, ad esclusione di quelli che abbiano ricevuto un finanziamento sulla sottomisura 7.2 da parte del Gruppo di Azione Locale (GAL) di cui fanno parte. A tal fine, la competente struttura della Regione autonoma della Sardegna comunica l'esistenza o la non esistenza di bandi emanati dai GAL a valere sulla sottomisura 7.2 e gli eventuali beneficiari.

b) Condizioni di ammissibilità

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno, o singolarmente o in forma associata con altri enti.

L'ente che partecipa in forma associata, per il quale siano previsti uno o più interventi in immobili di proprietà asserviti alle proprie utenze, non potrà presentare domanda di sostegno come singolo e parimenti l'ente che presenta domanda di sostegno singolarmente, non potrà essere interessato da una domanda presentata in forma associata.

Al verificarsi della situazione di cui sopra sarà considerata ricevibile solo la prima domanda di sostegno presentata in forma associata, mentre tutte le altre domande di sostegno, sia presentate singolarmente che in forma associata, saranno considerate irricevibili.

In tutti gli altri casi in cui il beneficiario rimanga lo stesso ma venga presentata una nuova domanda, sarà considerata valida l'ultima domanda rilasciata.

L'operazione non deve essere stata già finanziata a valere su altre linee di finanziamento, incluso in particolare il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) corrente e il precedente bando sulla medesima sottomisura, approvato con Determinazione 7158-221 del 17 maggio 2018 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n.26 - Parte I e II del 24-05-2018.

L'operazione deve essere conforme con i piani di sviluppo dei Comuni e dei villaggi rurali. In caso di assenza di tali piani, il progetto si intende conforme alle strategie di sviluppo locale con l'esecutività dell'atto di approvazione dell'intervento da parte dell'ente proponente.

L'operazione deve riguardare immobili o aree di proprietà degli enti proponenti, in uso agli stessi, almeno uno dei quali già dotato di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in esercizio.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



L'impianto dell'immobile deve avere un potenziale di risparmio energetico: la realizzazione del sistema di accumulo deve garantire il soddisfacimento di un fabbisogno energetico precedentemente soddisfatto attraverso fonti energetiche tradizionali non rinnovabili.

Le aree destinatarie dell'intervento non possono essere generatrici di entrate nette per l'intero periodo di impegno di mantenimento dell'investimento (si veda il successivo punto 14).

Non sono ammissibili investimenti per incrementare la quantità di energia prodotta da fonte rinnovabile e i sistemi UPS (gruppi di continuità).

Non sono ammissibili investimenti per l'acquisto di sistemi di accumulo elettrochimico al piombo.

Non sono ammissibili proposte che utilizzano l'energia prodotta da impianti fino a 20 kw in scambio sul posto, incentivati con il Primo Conto Energia (Decreti del Ministro delle attività produttive del 28.7.2005 e del 6.2.2006).

Non sono ammissibili proposte a valere su impianti con efficacia della convenzione revocata o sospesa dal GSE.

Non sono ammissibili investimenti riguardanti impianti di produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose indicate all'articolo 13, lettera e) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

8. Spese ammissibili

In riferimento alla realizzazione degli investimenti indicati al precedente paragrafo sono ammissibili:

- spese per opere edili;
- spese per la fornitura e installazione di:
 - ✓ sistemi di accumulo elettrochimico e relativi dispositivi di interfaccia con la rete di distribuzione;
 - ✓ sistemi di gestione della micro rete finalizzati alla massimizzazione dell'autoconsumo dell'energia prodotta o ad ottimizzare l'utilizzo efficiente dell'energia stoccata nell'impianto di accumulo (ad esempio l'installazione di un sistema di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati di consumo giornalieri, eccetera);
 - ✓ altri dispositivi (inverter o altri) direttamente connessi a garantire la funzionalità della micro rete e la sicurezza dell'immobile in presenza di un sistema di accumulo elettrochimico;
- spese tecniche (progettazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari strettamente necessarie alla redazione e all'approvazione del progetto, incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016), fino ad un massimo del 10% del costo totale dei lavori posto a base d'asta;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale (art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Congruità e ragionevolezza della spesa

Ai fini della determinazione della spesa per le diverse voci di costo si deve utilizzare il "Prezzario regionale per le

opere pubbliche” integrato, per le tipologie di spese non comprese, dalle relative analisi dei costi. Il prezzario di riferimento è quello vigente al momento dell’approvazione del progetto esecutivo.

Nel caso di componenti edili non a misura non compresi nelle voci dei prezzari, di altri beni o di servizi, i costi sono individuati attraverso procedure di consultazione del mercato basate sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura.

Nel caso di beni immateriali e/o servizi, le offerte contenute nei preventivi devono riportare, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione, ciò al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l’incarico non solo in base all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all’affidabilità del fornitore. La scelta del preventivo dovrà essere comprovata da una relazione tecnico/economica, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che riporti le analisi dei costi, i parametri tecnico/economici e le motivazioni che hanno condotto all’individuazione dell’offerta più idonea.

Ove non sia possibile disporre di tre preventivi comparabili, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

Per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi a professionisti esterni, ai fini della valutazione della ragionevolezza dei prezzi da porre a base delle procedure di scelta del contraente, può essere utilizzato il confronto fra almeno tre preventivi ovvero la valutazione in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*. In entrambi i casi la documentazione dovrà essere allegata alla domanda di sostegno. Gli affidamenti degli incarichi dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dal “Codice degli appalti” di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le offerte concernenti i preventivi devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti in concorrenza tra di loro) e comparabili nonché contenere, al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, le seguenti informazioni relative al fornitore:

- partita Iva e Codice Fiscale;
- indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

L’ente beneficiario dovrà elencare analiticamente tutte le voci di spesa previste nel progetto che siano ammissibili secondo quanto riportato nella prima parte del presente paragrafo 8.

Sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, nonché le spese generali effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Per quanto sopra non riportato si rimanda alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 5 novembre 2020 e come approvate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. prot. 14786 del 13 gennaio 2021.

Ammissibilità delle spese sostenute

Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere eseguita nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Le spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari, entro i limiti previsti nel provvedimento di concessione del sostegno, comprovate da fatture quietanzate e mandati di pagamento e/o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti.

È prevista la rettifica della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In linea generale sono considerate ammissibili le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, nonché le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda stessa, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità e le valutazioni ambientali ed economiche.

Tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e

servizi è contenuta, oltre che nel predetto articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nell'articolo 6 (in tema di sanzioni) della medesima legge, come modificati dall'articolo 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza" che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Gli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa si articolano essenzialmente in tre categorie di adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi a ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Il codice identificativo di gara (CIG) è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) del beneficiario prima della procedura d'individuazione del contraente. Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell'ANAC all'indirizzo www.anticorruzione.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.

Il codice unico di progetto (CUP) identifica un progetto d'investimento pubblico per la funzionalità del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è richiesto dal soggetto titolare del progetto di investimento pubblico all'indirizzo: <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>. Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto.

Tutti i giustificativi dei pagamenti devono avere data antecedente a quella della domanda di pagamento.

Il pagamento effettivo di un documento di spesa (fattura o documento contabile avente forza probante equivalente) può essere comprovato anche da più documenti giustificativi di pagamento (nel caso in cui l'importo del documento di spesa non venga pagato in un'unica soluzione).

Pagamenti ammissibili

Sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti) per i quali i pagamenti sono stati regolati con Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).

In allegato ai documenti di spesa, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.

In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità

competente l'estratto conto ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature.

Nel caso in cui l'estratto conto non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti vistata dal tesoriere.

La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta...).

Conservazione dei documenti giustificativi

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento da parte dell'organismo pagatore alla Commissione europea nella quale sono incluse le spese della specifica operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

9. Modalità di finanziamento

Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione a saldo o in più quote con le modalità di seguito riportate.

Anticipo

A richiesta del beneficiario, può essere erogata un'anticipazione nel limite massimo del 50% del finanziamento pubblico rideterminato dopo l'aggiudicazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d'impegno dell'ente pubblico su modello all'uopo predisposto a restituire con risorse proprie di bilancio le somme anticipate se il diritto all'anticipo non è riconosciuto (ai sensi dell'articolo 63 del Reg.(UE) n. 1305/2013);

Tale dichiarazione di impegno deve essere rilasciata a garanzia di un importo pari al 100% di quello anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'organismo pagatore.

La garanzia è svincolata, ai sensi dell'articolo 63(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, una volta che l'organismo pagatore abbia accertato che l'importo dell'aiuto pubblico spettante per l'intervento, in relazione alle spese effettivamente sostenute, superi l'importo dell'anticipo liquidato.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata. Gli interessi sono calcolati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) 809/2014.

Gli anticipi versati ai beneficiari sono liquidati a livello di operazione. Si applicano le seguenti disposizioni previste



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Conferenza Stato Regioni 5 novembre 2020 e come approvate dal Decreto Mipaaf n. 14786 del 13 gennaio 2021):

- nel caso in cui l'operazione si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato;
- nel caso in cui l'operazione si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata entro 2 (due) mesi dalla data di rideterminazione del finanziamento in seguito all'aggiudicazione. Entro lo stesso termine il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo ulteriore di 1 (uno) mese oltre la scadenza prefissata per l'inoltro della domanda di pagamento dell'anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto sullo stato di avanzamento dei lavori e il saldo.

Acconto (SAL)

Nel caso sia stato richiesto l'anticipo, il beneficiario potrà richiedere un unico acconto sul contributo dietro presentazione di SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori) e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta. Il pagamento del SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto non può superare il 30% del contributo concesso e la sommatoria delle erogazioni dell'anticipo e dell'acconto non può superare l'80% del contributo concesso.

Nel caso non sia stato richiesto l'anticipo, il beneficiario potrà richiedere massimo due acconti sul contributo dietro presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta, come di seguito specificato:

- 1° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa;
- 2° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno l'80% dell'importo totale di spesa ammessa.

L'importo massimo complessivo riconoscibile in acconto non può comunque superare l'80% del contributo concesso.

Le domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a 2 mesi prima della conclusione dell'operazione fissata nella determinazione di concessione del finanziamento.

L'acconto da erogare non viene decurtato dell'anticipazione eventualmente percepita.

Saldo finale

Il saldo finale del contributo è erogato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o di verifica di conformità per quanto concerne le forniture di beni e i servizi (art. 102 D. Lgs. 50/2016).

In fase di saldo, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto dall'ufficio istruttore, sarà svincolata

l'eventuale garanzia.

10. Soggetti responsabili dell'attuazione

Il Responsabile del Tipo di intervento 7.2.1 "Sostegno per la creazione, il miglioramento o l'espansione di infrastrutture comunali per le energie rinnovabili" è il Direttore *pro tempore* del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali della Direzione generale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, con sede a Cagliari.

L'agenzia regionale Argea Sardegna riceve, istruisce, seleziona e controlla le domande di sostegno, a seguito di delega da parte della Regione Sardegna, e quelle di pagamento, in quanto organismo pagatore regionale.

Presso l'Argea Sardegna è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento e produrre memorie e documenti.

11. Procedura di selezione delle domande di sostegno

La selezione delle domande di sostegno ammissibili è effettuata mediante procedura "a graduatoria", sulla base di punteggi riferiti ai parametri oggettivi predeterminati e sotto riportati, che ciascun richiedente deve dichiarare all'atto della compilazione della domanda di sostegno (autovalutazione).

12. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono valutate secondo i seguenti criteri di priorità approvati dal Comitato di Sorveglianza:

- investimenti, in sinergia con la realizzazione di reti intelligenti (smart grids), finalizzati allo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili;
- investimenti localizzati nei territori selezionati nell'ambito della strategia Aree interne nelle zone rurali C e D;
- investimenti a valenza sovra comunale al fine di promuovere l'associazione tra enti pubblici;
- grado di cantierabilità dell'intervento (ex art. 23 D. Lgs. 50/2016).

1. Principio di selezione: *investimenti, in sinergia con la realizzazione di reti intelligenti (smart grids), finalizzati allo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili*

Criterio di priorità	Punteggio
a. Investimenti finalizzati allo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili, in sinergia con la realizzazione di reti intelligenti (smart grids) finanziate dal POR FESR	3
b. Investimenti finalizzati allo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili	2
Punteggio massimo parziale del criterio di selezione	3

2. Principio di selezione: Localizzazione degli interventi nei territori selezionati nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne e nelle zone rurali C e D

Criterio di priorità	Punteggio
a. Localizzazione degli investimenti nei territori selezionati nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne nelle zone rurali C e D (*)	2
b. Localizzazione degli investimenti nelle zone rurali C e D (**)	1
Punteggio massimo parziale del criterio di selezione	2

3. Principio di selezione: Investimenti a valenza sovracomunale proposti da associazioni di enti pubblici

Criterio di priorità	Punteggio
a. Domanda presentata da associazione di enti pubblici	2
Punteggio massimo parziale	2

4. Principio di selezione: Grado di cantierabilità dell'intervento (ex art. 23 D. Lgs. 50/2016)

Criterio di priorità	Punteggio
a. Domanda corredata da progetto esecutivo immediatamente cantierabile	4
b. Domanda corredata da progetto definitivo	2
c. Domanda corredata da progetto di fattibilità tecnica ed economica	1
Punteggio massimo parziale del criterio di selezione	4

(*) L'elenco dei comuni ammissibili e della relativa classificazione è riportato nell'**Allegato A**; (**) I punteggi relativi ai criteri 2.a e 2.b non sono tra loro cumulabili, l'uno esclude l'altro.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 11 (undici) punti. La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 3 (tre) ottenuto dalla somma dei punteggi parziali attribuiti per almeno due criteri di priorità.

I punteggi dei criteri di selezione sopra riportati sono dichiarati e attribuiti in autovalutazione dal richiedente al momento della compilazione della domanda di sostegno.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità secondo i seguenti criteri, in ordine di applicazione:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



1. domanda corredata da progetto esecutivo immediatamente cantierabile;
2. domanda corredata da progetto definitivo;
3. domanda corredata da progetto di fattibilità tecnica ed economica;
4. domanda secondo l'ordine di rilascio sul portale SIAN.

13. Procedure operative

a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli enti che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale. Per gli enti pubblici viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio pertinenti al soggetto e ai procedimenti attivati.

Per fascicolo aziendale si intende il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

L'articolo 3 del Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, stabilisce che il fascicolo aziendale fa fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e costituisce elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

L'insieme dei documenti e informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

L'elenco dei CAA della Sardegna autorizzati per la costituzione, aggiornamento e tenuta del fascicolo aziendale/amministrativo, è consultabile all'indirizzo:

<http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=60509&v=2&c=3714>

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda al Manuale di gestione del fascicolo aziendale approvato con Determinazione del Direttore generale Argea n. 4112 del 12 luglio 2019 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle istruzioni operative Argea n. 21 del 20/10/2021.

b) Presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire tra le ore 10:00 del 21 marzo 2022 e le ore 14:00 del 21 aprile 2022.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno considerate irricevibili.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, se pertinenti, e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, al competente Servizio Territoriale di Argea Sardegna. Il Servizio Territoriale di Argea Sardegna di riferimento deve essere individuato sulla base del territorio del comune cui fa riferimento l'operazione (si veda l'Allegato B al presente bando); in caso di associazioni di enti pubblici si segue il criterio del comune capofila.

La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP: il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo e/o prive di uno o più documenti previsti, a pena di esclusione, dal bando.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno sul SIAN si rimanda alle istruzioni che sono pubblicate insieme al presente bando.

È prevista l'acquisizione della domanda e dei relativi allegati esclusivamente in formato digitale ("bando dematerializzato").

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dal rappresentante legale dell'ente pubblico o del rappresentante legale dell'ente pubblico capofila.

Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la documentazione appresso riportata:

- a. dichiarazioni del beneficiario (redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato C al presente bando);
- b. checklist per autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento al presente bando "Allegato D - Checklist Argea.". Al fine di garantire la piena consapevolezza degli obblighi derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le informazioni relative per ciascuna delle procedure di gara previste per l'acquisizione di lavori e servizi (allegando check list di autovalutazione distinte);

In caso di associazione di enti pubblici che dispongono di autonomo potere di approvazione:

- c. copia dell'atto associativo;
- d. atto dell'organo competente dell'ente proponente contenente l'approvazione dell'investimento nonché il conferimento del mandato al rappresentante legale a presentare le domande di sostegno e di pagamento e a realizzare l'intervento;

- e. atto del competente organo di ciascuno degli enti pubblici di approvazione della convenzione;

In caso di associazione di enti pubblici che non dispongono di autonomo potere di approvazione:

- f. copia dell'atto associativo contenente:
 - l'oggetto dell'investimento;
 - l'individuazione del soggetto capofila;
 - l'impegno ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell'intervento;
- g. atto del competente organo di ciascuno degli enti pubblici di approvazione dell'investimento nonché della convenzione;

Nel caso venga dichiarato uno dei punteggi di cui al principio di selezione - **4. "Grado di cantierabilità dell'intervento"** - dovrà essere prodotta anche la seguente documentazione:

- h. provvedimento dell'organo competente di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- i. atto di incarico per la redazione del progetto;
- j. progetto con un livello di definizione (esecutivo/definitivo/fattibilità tecnico-economica) corrispondente al punteggio dichiarato, corredato del verbale di validazione ex articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché di eventuali pareri, autorizzazioni e di qualsivoglia atto di assenso, previsti dalla normativa vigente per la tipologia di progetto presentata;
- k. visura catastale degli immobili oggetto dell'intervento;
- l. copia del contratto dell'utenza elettrica relativa alla cessione dell'energia prodotta da ogni singolo impianto;
- m. copia dell'ultima bolletta relativa alla/alle utenze inerenti all'immobile od agli immobili oggetto di intervento ai fini della verifica della regolarità della convenzione con il GSE;
- n. provvedimento dell'organo competente di approvazione del progetto;

In caso di progetto esecutivo dovrà essere prodotta anche la seguente documentazione:

- o. atto di incarico per la redazione del Piano per la sicurezza;
- p. atto di incarico per la direzione dei lavori, contabilità, collaudo e altre eventuali prestazioni specialistiche ovvero provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa. La predetta documentazione, qualora ancora non disponibile, dovrà essere allegata alla prima domanda di pagamento presentata.

In caso di domanda di sostegno proposta da associazione di enti:

- q. provvedimento dell'organo competente di ciascuno degli enti di approvazione del progetto.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF, eventualmente raggruppata in archivi ZIP, RAR e 7Z. I disegni e la cartografia possono essere prodotti, oltre che in formato PDF, anche in altri formati purché raggruppati in archivi con estensione ZIP, RAR e 7Z.

I documenti PDF firmati digitalmente:

- che conservano l'estensione .PDF possono essere caricati a sistema sia direttamente sia raggruppati in archivi ZIP, RAR o 7Z;
- che non conservano l'estensione .PDF e, ad esempio assumono l'estensione P7M: devono essere caricati esclusivamente all'interno di archivi ZIP, RAR o 7Z;

Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l'obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controlli.

c) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

Il procedimento amministrativo inizia con il rilascio della domanda sul SIAN e la contestuale trasmissione telematica della stessa, completa di tutti gli allegati previsti dal bando, all'ufficio istruttore competente.

La domanda è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando e presentata entro i termini.

La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa, nel periodo di apertura del bando, solo nei casi di errori palesi (vedi successivo **punto h**).

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente alla data di rilascio della domanda sul portale SIAN e la verifica viene effettuata con riferimento alla medesima data. Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Le domande per essere considerate ammissibili al finanziamento dovranno in ogni caso rispettare il punteggio minimo richiesto dal bando, pena il rigetto dell'istanza.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Reg. (UE) 809/2014, Argea provvede ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea e nazionale o dal programma di sviluppo rurale, e altre norme e requisiti obbligatori.

In particolare i controlli amministrativi, eseguiti sul 100% delle domande di sostegno ricevibili, comprendono la verifica dei criteri di ammissibilità e selezione, degli impegni e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno, nonché la verifica della congruità e ragionevolezza dei costi proposti, utilizzando le check list predisposte nel SIAN.

L'istruttoria delle domande di sostegno si articola nelle due fasi che seguono.

PRIMA FASE – RICEVIBILITÀ, ISTRUTTORIA E INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Ai fini della redazione della graduatoria unica regionale (GUR), Argea Sardegna effettuerà i seguenti controlli:

1. controllo di ricevibilità:

A tal fine, la competente struttura della Regione autonoma della Sardegna comunica l'esistenza o la non esistenza di bandi emanati dai GAL a valere sulla sottomisura 7.2 e gli eventuali beneficiari.

La domanda di sostegno deve essere:

- a. debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN rendendo tutte le dichiarazioni previste nella stessa e nell'Allegato C (dichiarazioni del beneficiario);
 - b. corredata dalla documentazione richiesta nel presente bando;
2. rispetto dei requisiti e della corretta attribuzione del relativo punteggio;
3. controllo che il punteggio dichiarato raggiunga il punteggio minimo.

Argea Sardegna approva e pubblica la graduatoria unica regionale redatta in base ai punteggi e alle informazioni dichiarate dai beneficiari.

L'atto di approvazione della graduatoria unica regionale riporta l'elenco delle domande ammissibili finanziabili, l'elenco delle domande ammissibili non finanziabili per esaurimento di risorse, l'elenco delle domande non ammissibili e l'elenco delle domande non ricevibili.

Nel caso in cui in fase istruttoria si dovessero liberare risorse a seguito di riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o archiviazione del progetto, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

È fatta salva la facoltà di utilizzare la graduatoria utile approvata (domande ammissibili non finanziabili per esaurimento di risorse) in caso di incremento della dotazione finanziaria.

SECONDA FASE – PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Presentazione del progetto esecutivo

Ai soggetti la cui domanda di sostegno è utilmente inserita nella graduatoria, verrà richiesta, ove non già allegato alla domanda di sostegno, la presentazione del progetto esecutivo dell'intervento proposto entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria unica regionale, prorogabili, in caso di motivata istanza, fino ad un massimo di ulteriori 30. Il mancato rispetto dei termini fissati per la presentazione del progetto esecutivo e dell'ulteriore documentazione richiesta comporterà l'esclusione della domanda di sostegno.

Congiuntamente al progetto esecutivo il beneficiario dovrà produrre, ove pertinente e non già allegata alla domanda di sostegno, la seguente documentazione:

1. provvedimento dell'organo competente di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
2. atto di incarico per la redazione del progetto esecutivo e del Piano per la sicurezza;
3. verbale di validazione del progetto esecutivo art. 26 D.lgs. n. 50/2016, corredato da copia di tutti i pareri, autorizzazioni, e di qualsivoglia atto di assenso, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento;

4. visura catastale degli immobili oggetto dell'intervento;
5. copia del contratto dell'utenza elettrica relativa alla cessione dell'energia prodotta da ogni singolo impianto;
6. copia dell'ultima bolletta relativa alle utenze inerenti gli immobili oggetto di intervento ai fini della verifica della regolarità della convenzione con il GSE;
7. atto di approvazione del progetto esecutivo;
8. atto d'incarico per la direzione dei lavori, contabilità, collaudo e altre eventuali prestazioni specialistiche ovvero provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa.

La predetta documentazione, qualora ancora non disponibile, dovrà essere allegata alla prima domanda di pagamento presentata.

In caso di domanda di sostegno proposta da associazione di enti:

9. provvedimento dell'organo competente di ciascuno degli enti di approvazione del progetto esecutivo.

Istruttoria del progetto esecutivo

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

I controlli sono eseguiti sul 100% delle domande ammissibili all'istruttoria utilizzando le *check list* predisposte secondo quanto definito nel sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) e comprendono la verifica dei seguenti elementi:

- a. l'ammissibilità del beneficiario;
- b. i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c. il rispetto dei criteri di selezione;
- d. l'ammissibilità dei costi dell'operazione;
- e. la ragionevolezza dei costi dichiarati e la congruità delle spese.

I costi ammissibili sono quelli effettivamente identificabili, verificabili e imputabili all'operazione considerata. La spesa per essere ammissibile deve essere:

- direttamente imputabile all'operazione, vi deve essere una relazione diretta tra spese, operazione finanziata e obiettivi della misura/sottomisura/tipo d'intervento del PSR;
- pertinente rispetto all'operazione e sua conseguenza diretta;
- congrua rispetto all'operazione e comportare costi commisurati alla sua dimensione;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto del finanziamento contribuito.

Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



in termini di economicità e di efficienza.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, fatti salvi gli errori palesi come più avanti indicati, l'ufficio procede all'archiviazione dell'istanza e agli adempimenti previsti dalla norma nei casi di accertata violazione della stessa.

Qualora fossero necessarie integrazioni, l'ufficio istruttore richiede, una sola volta, documentazione integrativa.

In tal caso viene data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione della documentazione. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso per il periodo necessario ad acquisire la documentazione integrativa; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio (comprensivo delle check list).

La fase istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento, che deve essere recepita con determinazione dirigenziale attraverso:

- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUP, CUA, ragione sociale, spesa e contributo ammissibili e termine di conclusione dell'operazione;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

La determinazione di concessione del finanziamento è notificata al beneficiario, il quale provvede entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento alla pubblicazione del bando di gara dei lavori.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, è inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima dell'adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale comunicazione sono indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine entro il quale presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, sono adottati i provvedimenti di diniego del finanziamento da parte del dirigente competente; ne segue la comunicazione al richiedente, ove sono indicati gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, il beneficiario trasmette sul SIAN la domanda di variazione secondo l'esito della gara, il provvedimento definitivo di aggiudicazione e il quadro economico

risultante a seguito del ribasso d'asta, dettagliando puntualmente tutte le voci di spesa e indicando a parte, ove prevista, la spesa per ciascuna di queste relativa all'IVA.

Entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della documentazione di cui sopra, con determinazione dirigenziale di Argea Sardegna la spesa assentita con il precedente provvedimento di concessione è ridefinita decurtando il ribasso d'asta.

d) Modalità di presentazione delle domande di pagamento

La presentazione delle domande di pagamento è subordinata all'espletamento delle procedure di gara e alla conseguente rideterminazione del finanziamento da parte di Argea Sardegna.

Domanda di pagamento dell'anticipazione

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento sul SIAN mediante la procedura on-line.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. dichiarazione d'impegno dell'ente pubblico su modello all'uopo predisposto a restituire con risorse proprie di bilancio le somme anticipate nel caso in cui il diritto all'anticipo non è riconosciuto, in tutto o in parte (ai sensi dell'articolo 63 del Reg.(UE) n. 1305/2013);
- b. *checklist* compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato al presente bando "**Allegato D - Checklist Argea**". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle *Check list* compilate relative ad ogni singola procedura;
- c. atto d'incarico per direzione dei lavori/esecuzione del contratto, sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche (provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa, oppure convenzione d'incarico professionale per gli affidamenti all'esterno). La predetta documentazione deve essere allegata qualora non sia stata fornita col progetto esecutivo;
- d. copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura.

Domanda di pagamento del SAL

Per richiedere l'erogazione dell'acconto su stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. documenti giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti);



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



- b. documenti giustificativi di pagamento quietanzati (mandati, bonifici, ecc.);
- c. stato di avanzamento lavori, a firma del direttore dei lavori ovvero della fornitura, a firma del direttore dell'esecuzione del contratto, che riporti, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse a finanziamento e quelle realizzate;
- d. certificati di pagamento;
- e. registri e dichiarazione IVA, che dimostrino l'assenza di entrate nette; nel caso in cui l'ente non disponga di questi documenti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'ente non svolge alcuna attività commerciale.

Nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione, il beneficiario deve allegare alla prima domanda di pagamento di SAL anche i seguenti documenti:

- e. *checklist* compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato al presente bando "**Allegato D - Checklist Argea**". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle *Check list* compilate relative ad ogni singola procedura;
- f. atto d'incarico per direzione dei lavori/esecuzione del contratto, sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche, (provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa, oppure convenzione d'incarico professionale per gli affidamenti all'esterno). La predetta documentazione deve essere allegata qualora non sia stata fornita col progetto esecutivo;
- g. copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura.

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

Domanda di pagamento del saldo finale

I termini di chiusura dell'operazione e della presentazione delle domande di pagamento, con la relativa documentazione da allegare alla domanda per l'erogazione del saldo finale, sono fissati come segue:

- entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento per operazioni che prevedono solo l'acquisto di beni mobili;
- entro 12 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici.

Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza prefissata.

Il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto all'atto di concessione del finanziamento. In fase di saldo, a conclusione dell'operazione, è svincolata la garanzia.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di saldo mediante la procedura on-line.

Nella domanda di pagamento deve essere presente il codice IBAN intestato del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. documenti giustificativi di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti);
- b. documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.);
- c. certificato di ultimazione dei lavori/forniture;
- d. conto finale dei lavori/forniture con relazione e relativi allegati, a firma del direttore dei lavori o dell'esecuzione, che riporti, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse a finanziamento e quelle realizzate;
- e. certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'ente;
- f. contratto per l'attivazione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti;
- g. registri e dichiarazione IVA, che dimostrino l'assenza di entrate nette; nel caso in cui l'ente non disponga di questi documenti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'ente non svolge alcuna attività commerciale.

Nel caso non sia stata richiesta l'anticipazione e non sia stata presentata nessuna domanda di pagamento di SAL, il beneficiario deve allegare alla domanda di pagamento del saldo finale anche i seguenti documenti:

- h. *checklist* compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato al presente bando "Allegato D - Checklist Argea". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle *Check list* compilate relative ad ogni singola procedura;
- i. atto di incarico per direzione dei lavori/esecuzione del contratto, sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche (provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa, oppure convenzione d'incarico professionale per gli affidamenti all'esterno). La predetta documentazione deve essere allegata qualora non sia stata fornita col progetto esecutivo;
- j. copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura.

Tutta la documentazione richiesta deve essere allegata in formato PDF. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario ed esibiti in occasione dei controlli sul luogo dell'investimento (visita in situ, controllo in loco, controllo ex-post).

e) Controlli amministrativi sulle domande di pagamento



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Ai sensi dell'art. 48 comma 3 del Reg. (UE) 809/2014, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento includono la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

I controlli amministrativi delle domande di pagamento prevedono almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata per verificarne la realizzazione. Per le operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco la visita sul luogo dell'operazione finanziata può essere comunque unica e, in tal caso, sarà effettuata in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale.

I controlli amministrativi comprendono il controllo sui contributi già erogati, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi.

f) Controlli in loco

I controlli in loco, da effettuarsi prima del pagamento finale, hanno come obiettivo la verifica completa dell'operazione come da documentazione presentata e approvata all'atto del finanziamento.

In base a quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 809/2014, per ogni anno civile è necessario effettuare controlli su un campione pari ad almeno al 5% della spesa finanziata dal FEASR e pagata dall'organismo pagatore in quell'anno civile, salvo eccezioni dovute all'emergenza sanitaria.

La procedura di selezione del campione è effettuata sul sistema SIAN.

Ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata per la verifica:

- che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e che siano rispettati tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del finanziamento che è possibile controllare al momento della visita;
- dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure e sanzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità sono registrate su apposite *check list*, che sono riportate sul SIAN. I beneficiari hanno l'obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo in loco. Ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora un

controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

g) Liquidazione del contributo

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo entrano a far parte dell'elenco delle domande istruite positivamente e liquidabili per l'autorizzazione al pagamento.

h) Correzione errori palesi

L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di sostegno e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di sostegno, le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

A tal fine si chiarisce che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e i dati contenuti nella domanda di sostegno riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un sostegno o il pagamento di un importo più elevato;
- le rettifiche di domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Di seguito si riportano alcuni esempi di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi:

a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:

- caselle non compilate oppure informazioni mancanti;
- codice statistico o bancario erraneo.

b) Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):

- errori di calcolo;
- contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di sostegno;
- contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di sostegno e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda).

j) Varianti

Varianti progettuali

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste né prevedibili all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti progettuali.

Le varianti progettuali possono essere ammesse a finanziamento previa verifica del RUP circa la fattibilità della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., a condizione che vengano rispettati i seguenti principi:

- essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi istruttori che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari;
- la richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;
- le varianti in corso d'opera possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo d'intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto;
- una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso determinato col provvedimento definitivo di finanziamento;
- non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità o una diminuzione della classe di priorità o un'alterazione della posizione in graduatoria in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'operazione finanziata e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Nel rispetto di tali condizioni, sono considerate varianti in corso d'opera:

- le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- le modifiche alla tipologia delle opere/attività approvate.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio istruttore competente di Argea, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

Le attività, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del finanziamento, non interessate dal progetto di variante.

Definizione di varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità che devono essere comunque comunicate all'ufficio competente ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale (non in sede di approvazione di un SAL) senza necessità di approvazione preventiva. Le caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- a) modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che, per le loro caratteristiche, non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate.
- b) varianti di importo non superiore al 10% di quello ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali). Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della Legge regionale 4/2021 "Legge di stabilità 2021", non sono considerate modifiche sostanziali le variazioni della destinazione economica dell'operazione e la variazione del codice ATECO indicato nella domanda qualora, fatta salva l'ipotesi di indebito vantaggio, queste rispettino la missione del FEASR.

La rimodulazione degli importi viene effettuata normalmente dal beneficiario all'atto della compilazione della domanda di pagamento di saldo ma può anche essere eseguita dal funzionario incaricato dell'accertamento finale in fase di istruttoria della domanda stessa. In tal caso occorre una specifica domanda cartacea da parte del beneficiario.

In ogni caso, l'eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario.

1) Proroghe

Non sono ammesse proroghe ai termini di conclusione dell'operazione riportati nel provvedimento di finanziamento superiori a sei mesi oltre la scadenza prefissata, se non debitamente motivate per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente che accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario ed entro 30 giorni concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale da parte di Argea.

L'ufficio competente di Argea comunica entro due giorni lavorativi la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori o, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

14. Impegni del beneficiario

Stabilità delle operazioni

Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo percepito nel caso in cui, entro il periodo di 5 anni dalla liquidazione del saldo finale, si verificano una o più delle seguenti fattispecie:

- a) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- b) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, in particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per il sostegno.

Altri impegni

Il beneficiario si impegna a garantire la conduzione e la manutenzione delle opere realizzate per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale attraverso l'acquisizione di uno specifico servizio di O&M (*operation and maintenance*) per la gestione e la cura degli impianti, sia di accumulo che di produzione, in modo da mantenerli in piena efficienza.

Le aree destinarie dell'operazione non possono essere generatrici di entrate nette per l'intero periodo d'impegno di mantenimento dell'investimento (si veda il precedente punto 7.b)

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario può in ogni momento liberarsi dal vincolo, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

15. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali al beneficiario non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale, per il mancato rispetto degli impegni assunti.

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione

probatoria, di avere sostenuto spese per l'operazione finanziata.

16. Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri delle domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

17. Revoche, riduzioni ed esclusioni

Si applicano le disposizioni specifiche stabilite ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 (titolo III) e ss.mm.ii., del Reg. (UE) n. 809/2014 (articolo 63) e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (talvolta indicato come d.m. 2588), recepito dalla Regione Sardegna in ultimo con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1 del 12 gennaio 2022, prot. n. 36.

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, la domanda di ammissione al sostegno è rigettata integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Qualora, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, si accerti la mancanza delle condizioni di ammissibilità, si procede all'annullamento del provvedimento medesimo.

Inoltre, il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando il soggetto beneficiario:

- non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni del PSR, del presente bando e dei singoli atti di concessione, qualora la revoca sia prevista dai decreti citati nel presente paragrafo;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali il finanziamento è stato concesso.

La revoca della concessione è riservata al giudizio dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii. i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 dello stesso regolamento. L'ufficio competente di Argea Sardegna esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di finanziamento;
- l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa si applica con la stessa modalità anche alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del Reg. (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Le riduzioni ed esclusioni applicabili alla sottomisura 7.2 per mancato rispetto degli impegni dei beneficiari sono individuate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro pastorale n. 1 del 12 gennaio 2022 (n. prot. 36). Tali disposizioni possono essere oggetto di adeguamento normativo e riduzioni ed esclusioni per altre cause potranno essere normate col medesimo strumento.

18. Controlli ex-post

Ai sensi dell'articolo 52 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli ex-post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate ad impegni e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Si considerano solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione.

Il campione di operazioni da sottoporre a controllo si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle diverse operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20% e il 25% del campione è selezionata a caso.

I controlli devono essere effettuati da personale che non abbia preso parte ai controlli precedenti al pagamento relativamente alla stessa operazione di finanziamento.

I beneficiari hanno l'obbligo di facilitare lo svolgimento del controllo ex-post.

19. Disposizioni per l'esame dei reclami

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo, il beneficiario può presentare ad Argea Sardegna una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie corredata di eventuali memorie scritte e documenti entro il termine perentorio indicato nella comunicazione, che non può essere inferiore a 10 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni. A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'agenzia Argea Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

In caso di provvedimenti adottati dal Dirigente del competente Servizio della Direzione generale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale responsabile della Sottomisura 7.2, il ricorso gerarchico va proposto al Direttore generale/Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, sempre nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/pubblicazione del provvedimento.

Non sono soggetti a ricorso gerarchico i provvedimenti adottati dal Direttore generale di Argea Sardegna e dal Direttore generale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

20. Monitoraggio e valutazione

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione, a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori.

Argea Sardegna in quanto organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata da Argea non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

21. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

I beneficiari del finanziamento sono soggetti agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità di cui alla parte 1, punto 2 dell'allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014.

Argea Sardegna in quanto organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d'informazione in merito al contributo concesso. Le disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato le loro operazioni sono adottate in conformità all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2014.

Con determinazione n. 273 del 12 maggio 2021 (n. prot. 9182) dell'Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2014/2020 sono state approvate le linee guida per i beneficiari sugli obblighi d'informazione e pubblicità ed il manuale d'identità visiva relative al Programma; i due documenti sono allegati al presente bando "Allegato E – PSR Sardegna 2014-2020 - obblighi di informazione e pubblicità - linee guida per i beneficiari" e Allegato F "Manuale di identità visiva", a cui si rimanda integralmente.

L'inadempienza all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sui finanziamenti ottenuti a valere sulle risorse del Programma comporta la decadenza parziale (penalità) della domanda, con conseguente decurtazione del finanziamento spettante, secondo le disposizioni in tema di riduzioni ed esclusioni di cui al precedente punto 17.

22. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation - GDPR*) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna legalmente rappresentata dal Presidente della Regione *pro tempore*:

Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - tel. 070 6067000

Mail: presidente@regione.sardegna.it - presidenza@pec.regione.sardegna.it

Responsabile Protezione dati

Con Decreto del Presidente della Regione n. 51/10331 del 25 maggio 2018 è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Sardegna che può essere contattato ai seguenti riferimenti:

tel. 070 606 5735

Mail: rpd@regione.sardegna.it - rpd@pec.regione.sardegna.it

Responsabili del trattamento

La Regione Autonoma della Sardegna può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi

soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. La Regione Sardegna formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

In relazione al trattamento dei dati, con riferimento all'agenzia Argea Sardegna coinvolta nel processo di attuazione della sottomisura 7.2, di seguito si riporta l'indirizzo web consultabile al fine di reperire l'informativa sul trattamento dati:

<http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93369&na=1&n=10&vd=2>

23. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e integrazioni al bando saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Sardegna e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la più puntuale trasmissione dell'informazione.

GLOSSARIO

Anagrafe delle aziende agricole: è lo strumento che raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

Autorità di Gestione del Programma (AdG): organo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma di aiuti, individuata nella Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Bando pubblico: atto formale con cui si indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/azione/intervento così come definito nel PSR. Il bando, indica tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a, responsabile dell'esecuzione dell'operazione/i o destinatario/a del sostegno.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.

CUAA: codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende Agricole. Corrisponde al codice fiscale dell'impresa agricola.

Domanda di sostegno: la domanda di aiuto o di partecipazione a un determinato regime di sostegno presentata all'Autorità di Gestione del PSR o ad altro ente da questa delegato.

Domanda di pagamento: la domanda che un beneficiario presenta all'Organismo Pagatore o altro ente delegato per ottenere il pagamento di un anticipo, di uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) o del saldo.

Domanda on-line: istanza presentata attraverso mezzi informatici.

Fascicolo aziendale: documento cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, dei dati anagrafici, ubicazione, sede legale, dati di produzione, trasformazione, commercializzazione etc.

FEASR: il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comunitario che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della Politica Agricola comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale; miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell'economia rurale.

GSE: il gestore del servizio elettrico di ciascuna utenza.

MiPAAF: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è l'organo nazionale che, fra le altre attribuzioni, coordina le autorità di gestione dei PSR regionali.

Operazione: l'operazione (o progetto) è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, contratto, accordo o altra azione selezionata secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR attuata da un solo beneficiario o da più beneficiari che abbiano presentato domanda di sostegno in forma associata e

riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal Programma stesso.

Organismo pagatore: organo responsabile dei controlli e dell'istruttoria delle domande di pagamento come definiti dal Reg. (CE) n. 1975/2006 e svolge le attività di pagamento ed erogazione degli aiuti.

PEC (Posta elettronica certificata): è un tipo particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio. Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

PSR: il Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014/2020.

RUP: il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e delle altre norme vigenti.

SAL (Stati di Avanzamento Lavori): documentazione relativa alla fase di avanzamento dei lavori progettuali per i quali è stato richiesto il finanziamento al fine dell'erogazione di acconti sull'importo totale ammesso.

SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale): Offre un punto unitario di accesso chiaro e veloce alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica Amministrazione Centrale, dagli Enti Territoriali collegati agli Organismi Pagatori. Gli utenti, attraverso il Portale www.argea.sian.it, hanno la possibilità di interagire con il Sian per ottenere informative, per consultare e aggiornare i dati di competenza propria e dei soggetti rappresentati, per scaricare software e modulistica specifica.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A - Elenco dei territori comunali ammissibili

Allegato B - Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna e comuni compresi nel relativo territorio di competenza

Allegato C - Dichiarazioni del beneficiario

Allegato D - "Checklist Argea. Autovalutazione"

Allegato E - Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Allegato F - "Manuale di identità visiva"

